REGOLAMENTO (CEE) N. 430/72 DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 1972

relativo a misure d'applicazione per le importazioni di riso e di rotture di riso originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 540/70 del Consiglio, del 20 marzo 1970, relativo al regime applicabile al riso e alle rotture di riso originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che una corretta applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 540/70 implica che i prezzi cif all'esportazione per le diverse qualità di riso siano resi comparabili, prima di procedere agli adeguamenti previsti da detto articolo, alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata ; che a tal fine è opportuno applicare segnatamente gli importi correttori previsti dal regolamento (CEE) n. 1613/71 della Commissione, del 26 luglio 1971, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso, nonché i relativi importi correttori (2) ; che per il riso a grani lunghi occorre altresì tener conto, a decorrere dal 1° settembre 1971, della differenza di valore tra la qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata e la varietà di riso a grani lunghi rappresentativa della produzione comunitaria qual è menzionata all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 359/67/CEE (3), nella versione modificata dal regolamento (CEE) n. 1553/71 (4) ; che, per agevolare le operazioni d'importazione per le qualità di riso Makalioka, Vary Lava, Surinam e Alicambo, che costituiscono la maggior parte delle importazioni in provenienza dai SAMA e dai PTOM, è opportuno fissare fin d'ora gli importi da aggiungere o da detrarre dal prezzo cif all'esportazione ;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 540/70 prevede che, qualora le importazioni dai SAMA o dai PTOM superassero una data quantità, esse potrebbero essere parzialmente o totalmente sospese ; che a tal fine occorre instaurare una rapida e frequente procedura di comunicazione dei dati d'importazione da parte degli Stati membri alla Commissione, affinché questa possa valutare con cognizione di causa le eventuali misure da proporre al Consiglio ; che una trasmissione mensile dovrebbe corrispondere a tale esigenza ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 540/70, il prezzo cif all'esportazione di una data partita di riso o di rotture di riso, prima di essere maggiorato del prelievo, è adeguato conformemente alle seguenti disposizioni :

1. Se il prezzo cif all'esportazione si riferisce ad un prodotto in sacchi, è diminuito di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. Per le qualità Makalioka, Vary Lava, Surinam e Alicambo, il prezzo cif all'esportazione è adeguato :

   a) per la qualità Makalioka o Vary Lava mediante un aumento di :

      0,320 unità di conto per 100 chilogrammi di riso presentato sotto forma di risone,

      0,400 unità di conto per 100 chilogrammi di riso presentato sotto forma di semigreggio,

      0,541 unità di conto per 100 chilogrammi di riso presentato sotto forma di semilavorato,

      0,580 unità di conto per 100 chilogrammi di riso presentato sotto forma di lavorato a fondo ;

   b) per le qualità Surinam e Alicambo mediante una diminuzione :

      — per riso presentato sotto forma di risone, di

         0,880 unità di conto per 100 chilogrammi di riso della qualità Surinam,

         1,680 unità di conto per 100 chilogrammi di riso della qualità Alicambo ;

      — per riso presentato sotto forma di semigreggio, di :

         1,100 unità di conto per 100 chilogrammi di riso della qualità Surinam,

(1) GU n. L 68 del 25. 3. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.
(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 5.

2,100 unità di conto per 100 chilogrammi di riso della qualità Alicambo ;

— per riso presentato sotto forma di semilavorato, di :

1,486 unità di conto per 100 chilogrammi di riso della qualità Surinam,

2,839 unità di conto per 100 chilogrammi di riso della qualità Alicambo ;

— per riso presentato sotto forma di lavorato a fondo, di :

1,594 unità di conto per 100 chilogrammi di riso della qualità Surinam,

3,043 unità di conto per 100 chilogrammi di riso della qualità Alicambo.

3. Per le qualità di riso originarie dei SAMA e dei PTOM diverse da quelle elencate al paragrafo 2, il prezzo cif all'esportazione è adeguato :

a) per il riso a grani tondi applicando :

— per riso semigreggio l'importo correttore di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1613/71 ;

— per riso presentato sotto forma diversa dal semigreggio l'importo correttore di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1613/71, preventivamente moltiplicato per il coefficiente di :

0,8000 per riso presentato sotto forma di risone,

1,2121 per riso presentato sotto forma di semilavorato,

1,2903 per riso presentato sotto forma di lavorato ;

b) per riso a grani lunghi :

— per riso semigreggio applicando l'importo correttore di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 1613/71 e tenendo conto della differenza di valore tra la qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata e la varietà di riso a grani lunghi rappresentativa della produzione comunitaria qual è menzionata all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 359/67/CEE ;

— per riso presentato sotto forma diversa dal semigreggio :

applicando l'importo correttore di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 1613/71, preventivamente moltiplicato per il coefficiente di :

0,8000 per riso presentato sotto forma di risone,

1,3513 per riso presentato sotto forma di semilavorato,

1,4493 per riso presentato sotto forma di lavorato

e

tenendo conto dell'importo della differenza di valore tra la qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata e la varietà di riso a grani lunghi rappresentativa della produzione comunitaria qual è menzionata all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 359/67/CEE, importo preventivamente moltiplicato per il coefficiente di :

0,8000 per riso presentato sotto forma di risone,

1,3513 per riso presentato sotto forma di semilavorato,

1,4493 per riso presentato sotto forma di lavorato ;

c) per riso in rotture applicando l'importo correttore di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1613/71.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 540/70, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno di ogni mese per il precedente, le importazioni di riso e di rotture provenienti dagli Stati africani e malgascio associati e dai paesi e territori d'oltremare, ripartite per paesi di provenienza e d'origine.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1482/70 della Commissione, del 24 luglio 1970, relativo a misure d'applicazione per quanto concerne le importazioni di riso e di rotture di riso originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi o territori d'oltremare (1) è abrogato.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. I suoi effetti decorrono dal 1° settembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 1972.

Per la Commissione
Il Presidente
Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 163 del 25. 7. 1970, pag. 15.